

## **Delibera n. 3 /00/CONS**

### **Avvio dell' istruttoria stream/telepiù'**

#### L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio dell'11 gennaio 2000 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l'articolo 2 della sopra citata legge istitutiva concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTO l'esposto inoltrato in data 4 marzo 1999 dalla società Stream S.p.A., nel quale si sottopongono all'esame dell'Autorità talune fattispecie che, ad avviso della società stessa, determinerebbero la costituzione di una posizione dominante da parte di Telepiù S.p.A. nel mercato della *pay-Tv*, in violazione del comma 1 del sopra citato articolo 2 della legge istitutiva, evidenziando a tali fini, tra l'altro, alcune pratiche commerciali messe in atto da Telepiù, quali la stipula di contratti di esclusiva con produttori cinematografici e società calcistiche, che tenderebbero a creare un effetto di blocco del mercato attraverso la creazione di barriere all'entrata;

VISTA la nota n.14669/A99/NA del 29 settembre 1999, con la quale, ai fini di un possibile avvio di istruttoria, è stato chiesto alla società Stream S.p.A di comunicare il proprio eventuale interesse a produrre integrazioni o variazioni alle argomentazioni sviluppate nel sopra citato esposto, anche in considerazione della sopravvenuta legge 29 marzo 1999, n.78;

VISTA la nota integrativa trasmessa dalla società Stream S.p.A in data 13 dicembre 1999, con la quale, asserito l'incremento della posizione dominante da parte di Telepiù nel mercato della *pay-Tv* a seguito della stipula di ulteriori contratti di esclusiva con società calcistiche, si richiede l'apertura dell'istruttoria onde accertare l'infrazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n.249/1997;

RITENUTO pertanto necessario procedere, per accertare l'eventuale, effettiva sussistenza di una posizione dominante ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della

legge n. 249/1997 ed in particolare del comma 1, all'avvio di una istruttoria nel rispetto delle disposizioni previste dal succitato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

UDITA la relazione del commissario Dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### *Articolo unico*

1. L'Autorità avvia l'istruttoria finalizzata all'accertamento della eventuale, effettiva sussistenza di una posizione dominante della società Telepiù S.p.A. nel mercato della *pay-Tv*, vietata ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 249/1997.
2. Al dott. Giuseppe Corasaniti è affidato l'incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.
3. La partecipazione al procedimento dei soggetti interessati è disciplinata dalle disposizioni del richiamato regolamento.
4. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera.

La presente delibera è notificata alle società citate in premessa ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 gennaio 2000

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Pilati

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Mario Belati